COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° GIUGNO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUSTAVO SELVA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione ed approvazione):

Pecoraro Scanio ed altri: Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, concernente il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle regioni (2043);

Aliprandi: Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici (2094);

Garra ed altri: Introduzione dell'articolo 58-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 58 della medesima legge in materia di responsabilità contabile (2178);

Manzoni ed altri: Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, in materia di responsabilità degli amministratori delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti (2232);

Borghezio ed altri: Omogeneizzazione della disciplina delle azioni di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici (2398) 47

Selva Gustavo, *Presidente* 47, 49, 50, 51 52, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64

Ayala Giuseppe (gruppo i democratici) 51, 60, 61

Bielli Valter (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 62

Corleone Franco (gruppo progressisti-federativo) 56

Frattini Franco, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali* 48, 64

Jervolino Russo Rosa (gruppo PPI) 56

Malan Lucio (gruppo FLD) 63

Maselli Domenico (gruppo progressisti-federativo) 63

PAG.

Nespoli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale) 50
Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo progressisti-federativo) 51, 57, 59
Rossi Luigi (gruppo lega nord) 59, 60
Vietti Michele (gruppo CCD) 57, 59
Vigneri Adriana (gruppo progressisti-federativo), *Relatore* 49, 52, 60, 64

PAG.

Sostituzioni:
Selva Gustavo, *Presidente* 47

Sulla pubblicità dei lavori:
Selva Gustavo, *Presidente* 47

Votazione nominale:
Selva Gustavo, *Presidente* 65

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Adornato, Becchetti, Cola, Dosi, Dotti, Falvo, Fontan, La Russa, Magrone, Nania, Novelli, Pericu, Reale, Tatarella e Vito sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati De Benetti, Perale, Manzoni, Percivalle, Tarditi, Landolfi, Leoni Giuseppe, Pampo, Galletti, Mormone, Procacci, Jannelli, Pecoraro Scanio, Carrara e Galli.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Mario Venezia ha richiesto, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge Pecoraro Scanio ed altri: Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, concernente il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle regioni (2043); Aliprandi: Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici (2094); Garra ed altri: Introduzione dell'articolo 58-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 58 della medesima legge, in materia di responsabilità contabile (2178); Manzoni ed altri: Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, in materia di responsabilità degli amministratori delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti (2232); Borghezio ed altri: Omogeneizzazione della disciplina delle azioni di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici (2398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio, Reale, Ayala, Soriero, Cascio, Della Rosa, Parlato, Dosi, Melandri, Scotto di Luzio, Aloi, Bampo, Boffardi, Bogi, Bosisio, Caccavari, Canesi, Azzano Cantarutti, Carlesimo, Carrara, Enzo Caruso, Cerullo, Cesetti, Collavini, Cornacchione Milella, Del Gaudio, Di Muccio, Di Stasi, Falvo, Ferrante, Fontan, Fuscagni, Galletti, Gerardini, Gilberti, Gnutti, Guerzoni, Incorvaia, Indelli, La Cerra, Landolfi, La Saponara, Lumia, Manganelli, Mazzetto, Mazzuca, Mirone, Mormone, Nappi, Nespoli, Onnis, Giovanni Pace, Paggini, Pezzella, Pezzoni, Podestà, Porcari, Procacci, Ravetta, Rebecchi, Ronchi, Rotundo, Ruffino, Sacerdoti, Saia, Salino, Sandrone, Scalia, Sciacca, Sidoti, Soldani, Torre, Trevisa-

nato, Turroni, Urso e Zacchera: « Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, concernente il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle regioni »; Aliprandi: « Omogeneizzazione della disciplina sulla prescrizione dell'azione di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici »; Garra, Liotta, Trantino, Ardica, Paleari, Donato Pace, Pericu, Porcari, Neri, Taddei, Magrone, Scoca, Sparacino, Li Calzi, Battaggia, Emanuele Basile, Fonnesu, Prestigiacomo, Sigona, Caccavale, Tarditi e Usiglio: « Introduzione dell'articolo 58-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 58 della medesima legge, in materia di responsabilità contabile »; Manzoni, Valensise, Mariano, Mormone e Cuscunà: « Abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, in materia di responsabilità degli amministratori delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti »; Borghezio, Arrighini, Bonafini, Calderoli, Fontan, Piergiorgio Martinelli, Mazzetto, Rodeghiero e Stroili: « Omogeneizzazione della disciplina delle azioni di responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici ».

Ricordo che l'Assemblea ha questa mattina approvato la proposta della Presidenza – preceduta dalla richiesta della I Commissione – di trasferire in sede legislativa le proposte di legge Aliprandi, Garra ed altri e Borghezio ed altri. L'Assemblea ha altresì deliberato, per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, di trasferire, in sede legislativa, alla I Commissione affari costituzionali, con il parere della II Commissione giustizia, le proposte di legge dei deputati Pecoraro Scanio ed altri, Manzoni ed altri, già assegnate alla XII Commissione affari sociali. Pertanto la I Commissione procederà ora alla discussione in sede legislativa di tutte le indicate proposte di legge.

Avverto che il relatore ha presentato il seguente testo unificato delle proposte di legge in esame:

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1944 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento del danno, dalla data della sua scoperta.

2-*bis*. Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1997, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

2-*ter*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro 5 anni ai sensi del comma 2 del presente articolo e comunque non prima del 30 giugno 1996 ».

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor presidente, onorevoli commissari, prima che si avvii la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno desidero comunicare che questa mattina, durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, concernente l'ordinamento della Corte dei conti, l'Assemblea del Senato ha approvato un articolo aggiuntivo che tocca anche il tema di cui questa Commissione si sta occupando. La modifica approvata ha una triplice finalità: in primo luogo, quella di stabilire che per il futuro l'azione di responsabilità esercitata dal procuratore generale presso la Corte dei conti si prescriva in tutti i casi in cinque anni; in secondo luogo, quella di stabilire che per i casi attualmente disciplinati da norme che prevedono una prescrizione più lunga, in particolare la prescrizione decennale (con riferimento, quindi, ai fatti disciplinati da

norme anteriori alla legge n. 142 del 1990), sia previsto un termine finale certo – qualora, ovviamente, la prescrizione non sia già consumata – per le azioni di responsabilità, in modo da attribuire anche a queste vicende un *dies ad quem* certo; la terza finalità – la più delicata – è quella di stabilire che per le ipotesi disciplinate dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge n. 423 del 1993 (che ha previsto un termine di cinque anni per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle USL, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti, fittiziamente retrodatandolo al momento di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990), il termine di prescrizione scada il 31 dicembre 1996. In tal modo si allunga il termine assoluto di prescrizione di cinque anni confermato dalla norma del 1993, ma si ripara ad un altro inconveniente. Infatti, il termine quinquennale era solo formale, poiché il *dies a quo* era fittiziamente retrodatato a tre anni prima della data di entrata in vigore della legge, per cui è sembrato – ed il Governo ha condiviso tale impostazione – che quello che appare come un allungamento del termine prescrizionale a sette anni sia in realtà il correttivo indispensabile per evitare che al 13 giugno le azioni si prescrivano. Come è ben noto, se i termini di prescrizione si esauriscono, non si possono riaprire – anche intervenendo con legge – se non violando un principio generalissimo. Il Senato, in primo luogo, ha approvato queste norme (che nel merito il Governo condivide) e, in secondo luogo, ha espresso al Governo stesso la preoccupazione che se questo sistema non acquisterà forza di legge prima del 13 giugno lo sforzo sarà stato vano. A questo punto è chiaro che se la Commissione esprimerà le sue valutazioni io me ne farò portavoce nei confronti del Presidente del Consiglio (domani si riunirà il Consiglio dei ministri); di fatto, non c'è dubbio che l'unico intervento riparatorio che possa intervenire con urgenza è un decreto-legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro. Come è noto, siamo in un sistema bicamerale perfetto e ognuna delle Camere ha la propria autonomia; noi non possiamo prescindere da questo dato di fatto, né da quanto ha affermato il ministro in questo momento: essendo la data del 13 giugno così prossima, forse non sarà possibile per entrambe le Camere arrivare all'approvazione definitiva di un testo entro questa scadenza. Senza avanzare da parte mia delle proposte che non mi competono in questo momento, è chiaro che dobbiamo tenere presente questo complesso di circostanze.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore*. Signor presidente, credo che l'intervento del ministro richieda che si affronti preliminarmente il punto relativo all'ordine ed alla finalità dei nostri lavori. Va innanzitutto dato atto ai colleghi della Camera che hanno assunto le iniziative legislative su questa materia di aver aperto ed affrontato un problema sul quale il Senato fino a quel momento – per la verità, fino a ieri – non si era attivato; infatti, l'altro ramo del Parlamento aveva affrontato, nell'ambito del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, anche la tematica dell'azione di responsabilità, ma lo aveva fatto con lo stesso spirito della legge n. 20 del 1994, cioè in termini generali, senza considerare né cosa avvenisse alla scadenza del 13 giugno 1995, né quali problemi di diritto intertemporale sussistessero, sui quali era opportuno intervenire.

Non credo di svelare un segreto o una particolare manovra affermando che è stata la sollecitazione che il relatore ha effettuato anche al Senato a far sì che la I Commissione di quel ramo del Parlamento si appropriasse di questo specifico problema, che peraltro non è affatto secondario, arrivando ad un testo sul quale anch'io concordo, tanto che – come dirò a conclusione della relazione – la mia proposta è che la I Commissione della Camera adotti lo stesso testo.

Altro problema è quale dei due iter abbia più possibilità di andare in porto; il testo del Senato, che naturalmente deve essere valutato da noi (non è infatti detto che venga condiviso in quei termini, in

*tutto o in parte), si inserisce in un decreto-*legge concernente la Corte dei conti che non è brevissimo, e che potrebbe incontrare qui osservazioni e modificazioni. Non è pertanto molto ragionevole prevedere che possa esservi un'approvazione pura e semplice (il cosiddetto « timbro » sui lavori del Senato).

Esiste la possibilità che il decreto venga approvato e che si possa provvedere prima del 13 giugno, in modo che non vi sia neanche un giorno di vacanza nella disciplina volta ad evitare la prescrizione, ma non è molto credibile che ciò avvenga. Non è però facile neppure l'altro percorso, vale a dire che la nostra proposta, la cui discussione non è ancora iniziata, venga approvata in tempi brevissimi, trasmessa al Senato (dove peraltro deve essere assegnata alla Commissione competente in sede legislativa) ed entri in vigore entro il 13 giugno. In conclusione, il Governo ha dimostrato la disponibilità ad intervenire in questa materia, particolarmente delicata, trattandosi dei termini di prescrizione; per quanto possano esservi obiezioni sulla correttezza dell'intervento, credo che se il Governo si limitasse a recepire in un apposito decreto-legge il comma 2-*ter* dell'articolo 1 del testo unificato da me presentato, relativo ai termini coinvolti dalla famigerata disciplina del 1993, non ci sarebbero serie obiezioni da parte della Corte costituzionale. L'iniziativa del Governo, quindi, potrebbe avere solo un esito positivo e ci consentirebbe di lavorare con calma, in sede di conversione, su tutti quegli aspetti che penso i colleghi sentano il bisogno di approfondire, evitando nel contempo la prescrizione in tutti i casi in cui essa costituirebbe un'ingiustizia per la Corte dei conti, che sarebbe privata del normale termine di cinque anni cui ha diritto.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vigneri.

Prego ora i colleghi di pronunciarsi sull'ulteriore sviluppo dei nostri lavori.

VINCENZO NESPOLI. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori, non possiamo non evidenziare come l'urgenza con cui stiamo affrontando la tematica in esame derivi soprattutto da fattori esterni, in particolare dalla campagna di stampa che ha prospettato il rischio che molti amministratori comunali, regionali e delle USL non vengano chiamati a rispondere dei danni provocati all'erario. È stata, a nostro avviso, questa campagna di stampa a sollecitare l'attenzione della Camera in merito ad iniziative legislative che erano già state poste in essere precedentemente.

A mio parere ci troviamo fuori limite, dal punto di vista temporale: non credo, infatti, che i pochi giorni che ci separano dal 13 giugno siano realisticamente sufficienti per approvare definitivamente una legge. Anche se abbiamo ottenuto l'assegnazione delle proposte di legge alla nostra Commissione in sede legislativa, l'ulteriore iter da seguire e la necessità di un sia pur minimo dibattito sulle questioni trattate credo escludano la possibilità di concludere i lavori nella giornata di oggi.

Dobbiamo inoltre considerare che un uguale iter dovrà poi svolgersi al Senato, organo che nella prossima settimana sarà gravato da una notevole mole di lavoro: mentre, infatti, a quanto è dato supporre la prossima settimana la Camera sospenderà la sua attività, il Senato dovrà invece affrontare l'esame del provvedimento da noi oggi discusso in Assemblea e che presumibilmente verrà approvato domani. Anche se, quindi, nell'altro ramo del Parlamento si ottenesse l'assegnazione di questa proposta di legge ad una Commissione in sede legislativa, ritengo che ben difficilmente si riuscirebbe a concluderne rapidamente l'esame.

Constatata, quindi, la disponibilità dell'esecutivo ad interrompere i termini che vengono richiamati in modo ricorrente dalla stampa, allo scopo di dimostrare che Governo e Parlamento sono sensibili ai richiami che sono stati loro rivolti, ritengo che la strada del decreto-legge sia la più praticabile allo scopo di evitare i guasti che l'imminente scadenza potrebbe determinare.

Vi è poi un'altra questione che desidero sottolineare. Le proposte di legge in esame

sono state assegnate alla nostra Commissione anche se nel merito – diciamo la verità – riguarderebbero più da vicino la competenza della Commissione giustizia. Noi non abbiamo sollevato alcuna eccezione, anche perché riteniamo che l'iniziativa posta in essere dal presidente Selva meriti un riconoscimento da parte della Commissione, però, di fatto, ci troviamo ad affrontare questioni che hanno attinenza con le materie di nostra competenza solo perché viene richiamata la legge n. 142 del 1990, che regola la vita degli enti locali. Faccio questa precisazione non per intenti polemici, ma solamente per manifestare la difficoltà che alcuni di noi possono incontrare nell'affrontare problematiche, quali la prescrizione, cui non sono avvezzi. Colgo, comunque, il dato politico che ci ha portato a riunirci e condivido l'urgenza di arrivare ad una soluzione. L'unica praticabile, ripeto, mi sembra però quella dell'emanazione da parte del Governo di un decreto-legge: successivamente, senza la fretta che caratterizza queste ore, potremo tornare ad occuparci della materia e verificare se si saranno realizzate determinate convergenze.

PRESIDENTE. Onorevole Nespoli, è stato molto cortese da parte sua voler attribuire a me un merito particolare che, però, appartiene semmai all'intera Commissione.

Per quanto riguarda, poi, la questione dell'assegnazione delle proposte di legge alla nostra Commissione, desidero chiarire che esse rientrano pienamente nella nostra competenza, in quanto si riferiscono alla legge n. 142 del 1990 e, quindi, all'attività degli enti locali: non nutro sentimenti di particolare « patriottismo » per quanto riguarda le competenze della Commissione, ma effettivamente la materia in esame rientra nelle nostre responsabilità.

GIUSEPPE AYALA. *Unicuique suum* !

ALFONSO PECORARO SCANIO. Desidero innanzitutto chiarire che, sebbene le sollecitazioni della stampa siano le benvenute, alcune delle proposte di legge in esame erano state per la verità presentate già da diversi mesi: la mia, per esempio, risale al 16 febbraio scorso. È un limite di noi parlamentari quello di riuscire, tuttavia, ad arrivare sempre all'ultimo momento, quando si giunge a situazioni di emergenza.

PRESIDENTE. Desidero ricordarle, onorevole Pecoraro Scanio – non per attribuirmi qualche merito – che prima dell'inizio della campagna elettorale – ne fanno fede gli atti – le proposte di legge in esame erano già state poste all'ordine del giorno: forse si è trattato di un'intuizione giornalistica, più che politica.

ALFONSO PECORARO SCANIO. In ogni caso, il problema esiste.

Per quanto riguarda la questione della competenza, mi sembra ovvio che questa debba spettare alla Commissione affari costituzionali, perché la materia della Corte dei conti non viene mai affrontata da parte della Commissione giustizia, della quale io abitualmente faccio parte.

Per quanto concerne la decisione che ci troviamo a dover prendere sul modo in cui procedere, mi rendo conto che, date le circostanze, sarebbe difficile giungere alla conclusione dell'iter della legge, anche se questo mi rattrista un poco. I provvedimenti in esame, infatti, sono piuttosto stringati e personalmente ritengo che se si volesse rinunciare a svolgere un amplissimo dibattito – che non mi sembra necessario – potremmo anche raggiungere l'obiettivo di effettuare la votazione finale questa sera. Se, comunque, data la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, dobbiamo rischiare di non giungere ad una conclusione, allora è preferibile accedere alla proposta di emanazione di un decreto-legge da parte del Governo. Una volta che si fosse scelto di percorrere questa strada, però, riterrei opportuno non limitare il decreto-legge soltanto ad una parte della problematica, ma recepire l'intero testo approvato dal Senato sulla materia, in modo da stabilire anche la decorrenza del termine della prescrizione dal momento della scoperta dell'evento. Vorrei

comunque ascoltare in proposito il parere del relatore.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore*. Se entriamo nel merito della proposta, prima che i colleghi si pronuncino dovrei svolgere la relazione. I punti in cui si articola il mio testo, almeno nel disegno di chi li ha scritti o ha contribuito a scriverli, sono strettamente correlati tra loro; non si può adottare il punto 2 senza inserire anche il 2-*bis*, perché si produrrebbero danni enormi, mentre il punto 2-*ter*, a mio avviso – ma posso sbagliare –, potrebbe essere adottato isolatamente.

In conclusione, signor presidente, se dobbiamo entrare nel merito delle questioni ritengo opportuno svolgere preliminarmente la relazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Vigneri ha facoltà di svolgere la relazione.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore*. Per inquadrare il tema è utile considerare la portata complessiva delle modifiche introdotte dalla legge n. 142 del 1990 in materia di responsabilità degli amministratori dipendenti dagli enti locali.

Nel sistema previgente (regio decreto n. 383 del 1934) era prevista la ripartizione della giurisdizione in materia di responsabilità tra autorità giudiziaria ordinaria e Corte dei conti: apparteneva a quest'ultima la sola cognizione delle ipotesi di responsabilità degli amministratori di cui agli articoli da 251 a 260, vale a dire specificamente la responsabilità attinente all'ordinamento contabile degli enti locali, mentre apparteneva all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione dell'ordinaria responsabilità per danno degli stessi amministratori e l'intera materia della responsabilità dei dipendenti. Si prevedeva inoltre la limitazione della responsabilità di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ai soli casi di dolo e colpa grave. Infine, il termine di prescrizione per la responsabilità perseguibile di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria era già allora di cinque anni, mentre era di dieci solo per la parte di competenza della Corte dei conti.

La legge n. 142 del 1990, disponendo l'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato e quindi attribuendo la giurisdizione in materia di responsabilità di amministratori e dipendenti degli enti locali alla sola Corte dei conti, ha comportato un aggravamento della previgente disciplina sotto due profili: ha esteso a tutti i soggetti ed a tutte le ipotesi il potere di iniziativa dell'organo pubblico titolare dell'azione, il procuratore generale presso la Corte dei conti, in precedenza limitato alle sole ipotesi di responsabilità contabile in senso stretto degli amministratori ed ha escluso, nei confronti dei dipendenti e per le ipotesi di responsabilità di cosiddetto diritto comune degli amministratori, la preesistente limitazione ai soli casi di dolo e colpa grave. La previsione del termine quinquennale trovava dunque giustificazione nella preesistenza di tale termine, che d'altra parte costituiva un riequilibrio rispetto alla portata complessiva della nuova disciplina, che risultava aggravata.

Mi soffermo sul punto del termine quinquennale perché tutte le proposte di legge di cui ci stiamo occupando tendono viceversa ad allungare tale termine; vorrei quindi richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto.

Dopo il varo della legge n. 142 restava la mancata unificazione del regime della responsabilità amministrativa per tutte le categorie di pubblici dipendenti. L'introduzione del termine di prescrizione quinquennale ha posto due ordini di problemi, quello della retroattività o meno della nuova norma e quello della sua estensibilità ad altri soggetti. Il problema più difficile da risolvere è stato il primo. La giurisprudenza della Corte dei conti, dopo alcune iniziali incertezze, si è consolidata nel senso che, in base ai principi contenuti nell'articolo 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, alle situazioni sorte prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento del

fatto e che il nuovo, più breve termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 giugno 1990). Si ha la conseguenza che al più tardi la prescrizione si compie alla scadenza del quinquennio da tale data, tranne ovviamente nel caso in cui, in base alla normativa precedente, rimane un periodo più breve; mi spiego: se la prescrizione con il regine precedente era decennale ed erano già trascorsi, ad esempio, sei anni, la prescrizione si sarebbe compiuta alla scadenza del quarto anno dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

Insomma, con tale soluzione si sono conciliati i principi della non retroattività di una disposizione di carattere sostanziale (vale a dire della legge n. 142) e il principio della non ultrattività della normativa previgente, evitando di sottrarre al soggetto creditore (cioè allo Stato) un « diritto » che in base alla normativa del tempo faceva parte del suo patrimonio.

Sul secondo punto, relativo all'estensione della nuova normativa ad altri soggetti oltre a quelli specificamente citati nella legge n. 142, la giurisprudenza della Corte si è consolidata in senso contrario alla estensibilità, tanto da sollevare questione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento (che è stata decisa, senza entrare nel merito, con la sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 1991), ma ha ritenuto applicabile la nuova disciplina al personale delle USL, nella considerazione che anche queste erano unità operative degli enti locali.

L'esigenza della parità di trattamento, quanto meno sul versante delle altre categorie di amministratori e dipendenti locali, ha dato luogo ad una serie di decreti-legge nel 1992, conclusasi con la legge n. 423 del 1993 di conversione dell'ultimo dei decreti, che ha esteso il termine quinquennale agli amministratori ed ai dipendenti delle USL, degli enti ospedalieri disciolti e delle regioni. La normativa del 1993 ha esteso quindi il termine quinquennale anche agli altri amministratori locali e a quelli regionali e ai relativi dipendenti, però ha introdotto due importanti novità rispetto al modo normale di operare di norme di questo tipo; la norma infatti (commi 6 e 7 dell'articolo 1) ha disposto che la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 58 della legge n. 142 si applicasse ai responsabili delle USL, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti « dalla data di entrata in vigore della predetta legge », vale a dire dal 13 giugno 1990, vanificando praticamente tre dei cinque anni del termine prescrizionale cui il ministro Frattini ha fatto prima riferimento. Non solo, ma ha anche aggiunto che la normativa del 1990 si applicasse « anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa ».

La norma va infatti intesa (non è di immediata e semplicissima interpretazione) nel senso che si applica retroattivamente, non con decorrenza 1990 ai fatti commessi dopo il 1993, ma con decorrenza 1990 ai fatti commessi dopo il 12 giugno 1990, come per gli amministratori di cui si era occupata la legge del 1990, con in più la soppressione dell'effetto sospensivo (e non interruttivo) della prescrizione dell'azione già esercitata. Non giovava alla Corte neppure il fatto di aver avviato i procedimenti. Di conseguenza, ci si è discostati in questo caso dalla giurisprudenza della Corte, che ha ritenuto persistente la prescrizione decennale per i fatti anteriori, e dal principio generale in forza del quale l'inizio del procedimento ha effetti sospensivi. Ne deriva che il 13 giugno 1995 si prescrive l'azione in tutti i casi in cui i cinque anni vanno legalmente computati dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990.

L'avverarsi della prescrizione è, peraltro, del tutto corretto in quanto si tratti dell'applicazione della legge del 1990; è invece seriamente discutibile ed altamente inopportuno in quanto si tratti dell'applicazione della legge del 1993, la quale, come dicevo, ha ridotto la prescrizione a soli due anni.

Naturalmente, per i fatti intervenuti dopo il 13 giugno 1990 il termine di prescrizione scade in una qualsiasi data successiva al 13 giugno 1995, al compimento

dei cinque anni. Per i fatti anteriori a tale data il termine scade, al più tardi, il 13 giugno 1995, ma può – ovviamente – essere scaduto anche prima, a condizione che vi siano stati procedimenti davanti agli organi delle giurisdizioni contabile ed amministrativa, dato che in assenza di tali procedimenti, a rigore, dovrebbe considerarsi applicabile la giurisprudenza della Corte dei conti, che considera valido il precedente termine decennale. La normativa del 1993 – che è quella al momento sotto processo – detta in parte una disciplina a regime, in quanto estende il termine quinquennale di prescrizione agli altri amministratori e dipendenti regionali e locali, per i quali rimane altrimenti valido il termine decennale; per altra parte, tale normativa detta una disciplina transitoria, o meglio di diritto intertemporale.

Il Governo, a suo tempo, reagì immediatamente – peraltro, senza successo – con l'emanazione del decreto-legge n. 438 del 1993 il quale, riprendendo una formula già introdotta nei decreti-legge che nel frattempo avevano disciplinato la questione con carattere di generalità nell'ambito della riforma della Corte dei conti, stabiliva testualmente: « Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli amministratori e dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima ». Tale formula, in sostanza, riproduceva l'opinione che la Corte dei conti con la propria giurisprudenza aveva consolidato. Il decreto fu respinto dal Parlamento e l'argomento non fu più affrontato.

Successivamente il legislatore è intervenuto sulla materia con l'approvazione della legge n. 20 del 1994, rendendo – ritengo – definitivamente omogenea la disciplina dell'azione di responsabilità per tutti gli amministratori e i dipendenti pubblici e scegliendo di uniformare il trattamento della prescrizione sulla base del termine quinquennale e non di quello decennale. Tuttavia, tale intervento legislativo ha lasciato in vigore, secondo l'opinione prevalente e secondo l'orientamento della Corte dei conti – che è poi l'aspetto più importante –, la disciplina speciale – chiamiamola così – del 1993.

Con l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 sono state operate le seguenti scelte: la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e si estende agli eredi soltanto nel caso di loro indebito arricchimento; l'azione si prescrive in cinque anni, decorrenti dal fatto dannoso ovvero dalla scoperta del suo doloso occultamento; del danno rispondono anche coloro che hanno omesso o ritardato la denuncia del fatto; la giurisdizione della Corte si estende ai casi in cui il danno è stato cagionato ad enti o amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Come si può constatare, la legge del 1994 non ha affrontato i problemi di diritto intertemporale, che restano regolati dalla giurisprudenza che ho illustrato in precedenza.

Il procuratore generale presso la Corte dei conti ha posto in evidenza, nel suo ultimo intervento, i problemi che nascono dalla disciplina del 1993 e non ha – ritengo – posto in discussione il termine quinquennale di prescrizione. Ritengo pertanto che possiamo muovere dalla constatazione che da parte della Corte dei conti ci perviene una richiesta riguardante la scadenza del 13 giugno – in quanto collegata alla legge del 1993 –, ma non ci perviene la richiesta di riconsiderare il termine decennale di prescrizione, sostituendolo a quello quinquennale.

Le proposte di legge al nostro esame hanno diversa ampiezza e perseguono soluzioni diverse.

La proposta Aliprandi suggerisce l'abrogazione della normativa del 1993, l'abrogazione dell'articolo 58, comma 4, della

legge del 1990 e la sostituzione della disciplina di tale comma con quella della legge n. 20 del 1994, estesa a tutti gli amministratori e dipendenti delle regioni e degli enti locali ed applicabile a tutti i fatti commessi – desidero attirare l'attenzione dei colleghi su questo punto – dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 20. Il testo in questione propone, inoltre, che per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge l'esperibilità dell'azione di responsabilità sia « prescrivibile nel termine di cinque anni a decorrere dalla successiva scoperta del fatto illecito ».

La proposta Borghezio ed altri reca una norma interpretativa della legge n. 20 del 1994 – con le conseguenti abrogazioni – e, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale legge, favorisce la stessa soluzione indicata dall'articolo 2 della proposta Aliprandi.

Le proposte Pecoraro Scanio ed altri e Manzoni ed altri sono identiche e tendono semplicemente ad abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.

La proposta Garra ed altri usa, per così dire, una tecnica diversa rispetto alle altre, in quanto tende a modificare la legge n.142 del 1990 con l'introduzione di un articolo 58-*bis* il quale, con una normativa transitoria, stabilisce termini differenziati di prescrizione per i fatti compiuti dal 13 giugno 1985 al 30 giugno 1994, suddividendoli in quattro diverse fasce temporali.

Desidero fare alcune osservazioni in ordine a tali proposte, che costituiscono tutte importanti contributi alla soluzione di un problema di giustizia – e di efficacia dell'azione di responsabilità –, che presenta anche aspetti di notevole complessità tecnica.

Quanto alle proposte n. 2043 e n. 2232, faccio notare che la pura e semplice abrogazione dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 423 del 1993 produce l'effetto di reintrodurre il termine decennale per quegli amministratori che non erano compresi nella disciplina della legge n.142 del 1990 e che, in assenza di ulteriori interventi normativi, non risulterebbero compresi neppure nelle norme della legge n. 20 del 1994. Tale proposta, quindi, escluderebbe il termine quinquennale per i dipendenti delle regioni e delle USL, che per effetto della legge n. 20 del 1994 era diventato una regola generale.

La proposta Aliprandi – n. 2094 – elimina il termine di cinque anni per tutti gli amministratori locali, non solo per quelli considerati dalla legge del 1993. Analogo effetto, sostanzialmente, produce anche l'articolo 1, comma 1, della proposta Borghezio. In sintesi, con l'approvazione di queste due ultime proposte si produrrebbero gli stessi effetti che si sarebbero avuti se il primo intervento legislativo fosse stato quello operato tramite la legge n. 20 del 1994.

La proposta Garra affronta specificamente il problema di diritto intertemporale, ma ha l'effetto di riaprire termini quinquennali che legittimamente possono considerarsi in scadenza.

Ritengo che si debba rimediare con urgenza all'ingiustificata situazione di favore creata con la normativa del 1993 e che con l'occasione debba essere introdotta quella disciplina sulle situazioni transitorie cui la legge n. 20 del 1994 non ha provveduto. Nel far questo sono convinta che sia opportuno procedere in modo che il problema dei termini e quindi della prescrizione dell'azione di responsabilità sia risolto in modo chiaro e definitivo per tutte le situazioni; ciò è reso possibile dal fatto che la legge n. 20 ha operato una scelta generale a favore del termine quinquennale. Il nostro intervento dovrebbe essere quindi innanzitutto diretto a prescrivere che tutti quei comportamenti dannosi che oggi rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 423 del 1993 siano ricondotti alla prescrizione quinquennale, che non può scadere prima del 30 giugno 1996, o della data più lontana che la nostra Commissione deciderà. Il nostro intervento dovrà inoltre servire a risolvere tutte quelle situazioni in cui, in base alle norme attualmente vigenti, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, si applica la prescrizione decen-

nale. Qui la proposta potrebbe essere di prevedere una scadenza fissa, per esempio al 31 dicembre 1997 o, se si crede, al 31 dicembre 1998, facendo salva naturalmente la scadenza anticipata ove si dovesse altrimenti superare il decennio. La scadenza fissa ha il vantaggio di essere un rimedio semplice, anche se forse non del tutto corrispondente a criteri di giustizia applicati caso per caso.

Naturalmente, così facendo, si assume la decorrenza del termine decennale così come deriva dalla pregressa legislazione e giurisprudenza, il tutto confermandosi l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, alla cui formula basta aggiungere un « in ogni caso » per rendere chiaro che tale articolo si applica a tutti i tipi di amministratori e dipendenti pubblici.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Vigneri per la dettagliata relazione, che ha evidenziato problemi abbastanza complessi, che però mi sembrano facilmente e felicemente risolti dal testo proposto.

Per quanto riguarda il modo di procedere, se vi è la possibilità di trovare in breve tempo un consenso sul testo del relatore potremmo tentare di esaminarlo in sede legislativa; in caso contrario, si potrebbe fare un giro di tavolo – come si usa dire – per sentire le opinioni prevalenti in Commissione, di cui il ministro Frattini sicuramente prenderebbe nota agli effetti dell'eventuale emanazione di un decreto-legge. Sono queste le due strade che possiamo percorrere e che sottopongo alla vostra attenzione.

FRANCO CORLEONE. Signor presidente, non entro nel merito della relazione assai pregevole dell'onorevole Vigneri, limitandomi ad evidenziare che ci troviamo di fronte ad una situazione comunque delicata. Infatti, nel caso in cui la Commissione non riuscisse ad approvare il testo e il Governo emanasse un decreto-legge volto a risolvere unicamente i problemi posti dalla normativa del 1993, ci si troverebbe di fronte ad un sovrapporsi di diversi provvedimenti, ordinari e d'urgenza. Deve essere anche tenuta presente l'eccezionalità del fatto che noi in qualche modo sollecitiamo il Governo ad emanare un decreto-legge. Lei sa, signor presidente, come questo possa lacerare la nostra coscienza.

PRESIDENTE. Anche la mia!

FRANCO CORLEONE. Non dispongo ovviamente di una soluzione, però è bene che nell'affrontare un caso come questo si abbiano presenti la difficoltà e la complessità della situazione. Indubbiamente, se riuscissimo ad approvare il testo proposto dal relatore e a trasmetterlo al Senato ci toglieremmo dall'imbarazzo. Personalmente ritengo che questa sia la via maestra. Se ciò non fosse possibile, credo che il Governo dovrebbe limitarsi ad emanare un decreto-legge che recepisca il comma 2-*ter* proposto dal relatore, al fine di non invadere troppo la sfera, delicatissima, dei termini; noi avremo poi il problema di contemperare l'esame di diverse fonti normative.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Corleone. Vedo che lei condivide sostanzialmente quella che è anche una mia opinione, non esito a dirlo, cioè che la via più semplice, più chiara e certamente più diretta è proprio quella di approvare il provvedimento in sede legislativa. Su questo punto invito i colleghi a concentrare la propria attenzione al fine di dare una risposta chiara.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziare i colleghi presentatori delle proposte di legge, perché hanno dato voce in Parlamento ad un problema che è stato sollevato dalla stampa (il collega Pecoraro Scanio rivendicava appunto la priorità della sua iniziativa legislativa), ma che certamente ha inquietato tutti noi dopo la lettura della relazione del procuratore generale presso la Corte dei conti. Voglio ringraziare inoltre la collega Vigneri per la sua relazione estremamente precisa, che ci ha portato a conoscere un quadro che ha qualche elemento di complessità, rispetto al quale la strada tracciata è forse percorribile, ma che a mio giudizio ha

bisogno ancora di qualche momento di riflessione.

Mi rendo conto quindi di trovarmi in una posizione abbastanza contraddittoria con me stessa, perché appartengo al gruppo capeggiato in qualche modo dal presidente che, all'interno di questa Commissione, ha sempre protestato per la decretazione d'urgenza effettuata dal Governo con troppa frequenza. Senza ergere questo caso a precedente e in via del tutto eccezionale – tenendo tra l'altro conto con realismo del fatto che la prossima settimana neanche il Senato si riunirà e che quindi sarà indubbiamente difficile varare un testo di legge definitivo – credo che l'emanazione di un decreto-legge porterebbe a quel risultato che tutti vogliamo, vale a dire a non far scadere il termine del 13 giugno, dandoci la possibilità di riconsiderare il problema tenendo certamente conto anche del coacervo di coincidenze al quale faceva riferimento il collega Corleone. Intanto però i termini non scadono e vi è una certezza, quella di un atto che ha valore giuridico definito.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Vigneri per la relazione molto precisa. Voglio chiarire che molti dei presentatori di proposte di legge si sono limitati semplicisticamente a reintrodurre il termine di dieci anni, con la volontà di sollecitare la Commissione ad elaborare un testo più adeguato.

Perfino il procuratore generale della Corte dei conti nella sua relazione ha detto che, in linea di principio, la riduzione del termine sotto vari profili merita consenso, pur se può creare seri problemi soprattutto in sede di prima applicazione. L'errore è stato non di ridurre da dieci a cinque anni, ma, come spesso avviene nel nostro paese, di non prevedere soluzioni transitorie intermedie adatte a consentire che norme in generale di maggiore garanzia non si traducano in quelli che poi giornalisticamente vengono definiti « colpi di spugna ». È questa la preoccupazione. Se la prescrizione quinquennale, che è sacrosanta, può servire a far accelerare alle procure della Repubblica una serie di procedimenti... Dovremo poi riflettere su come realmente funzioni la Corte dei conti e sul motivo per cui in molti casi i procedimenti avviati non trovino mai soluzione e si perdano le tracce addirittura degli eredi dei responsabili dei danni patrimoniali.

Oggi, dovendo limitarci all'emergenza, sono totalmente d'accordo sul testo votato dall'Assemblea del Senato, riproposto in questa sede dal relatore, e mi sembra rilevante che la nostra Commissione lo approvi così com'è; è evidente che se il Governo, sulla base di un voto già espresso dall'Assemblea del Senato e dalla I Commissione della Camera in sede legislativa, emanasse un decreto-legge, si tratterebbe non di un atto tale da prevaricare o forzare il Parlamento, ma al contrario di un semplice dato tecnico con cui si interpreta il volere (che in questo caso sarebbe assolutamente identico) dei due rami del Parlamento. Ecco perché ritengo che sarebbe opportuno giungere alla votazione di un testo da parte della nostra Commissione.

Nel merito, però, ritengo che i commi 2 e 2-*bis* siano indispensabili almeno quanto il 2-*ter*. Approvando, infatti, soltanto quest'ultimo, risponderemmo – è vero – all'emergenza dovuta alla prossima scadenza, ma non risolveremmo la questione in tutti i suoi aspetti, lasciando permanere la possibilità che si aprano contenziosi.

Dal momento, quindi, che il testo già approvato dal Senato prevede una disciplina completa, non vedo perché la nostra eventuale sollecitazione di un decreto-legge dovrebbe limitarsi soltanto al contenuto del comma 2-*ter*, il quale non affronta un punto fondamentale, ossia la decorrenza del termine di cinque anni non dal compimento del fatto dannoso, ma dalla sua scoperta, il che risponde ad una generale esigenza di giustizia, sentita tanto da noi parlamentari quanto dall'opinione pubblica (almeno su questo aspetto, infatti, fortunatamente non vi è grande differenza tra le due posizioni).

In conclusione, quindi, ritengo che dovrebbe essere riprodotto il testo approvato con un'amplissima maggioranza da parte del Senato. Un analogo segnale da parte

della Camera porterebbe infatti il Governo ad emanare un decreto-legge rispondente alla volontà del Parlamento e che non rappresenti invece – come noi spesso contestiamo – una forzatura.

PRESIDENTE. Anch'io che (come ha sottolineato l'onorevole Jervolino Russo) figuro, per così dire, nel gruppo di quanti si oppongono all'abuso della decretazione d'urgenza, nel caso in questione debbo francamente sostenere che l'emanazione di un decreto-legge sarebbe forse opportuna e farebbe seguito, del resto, al voto già espresso sulla materia da entrambi i rami del Parlamento.

MICHELE VIETTI. Mi unisco all'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha compiuto uno sforzo lodevole per prospettare la materia nel modo più chiaro possibile, compatibilmente con la complessità dell'argomento e con l'intrico delle discipline legislative che lo riguardano.

La relazione fa giustizia di un approccio alla materia troppo semplicistico, che è stato dato – forse inevitabilmente – anche dai mezzi di informazione. La materia, come testimonia la relazione, è estremamente delicata, tecnica e complessa e su di essa non è possibile intervenire con colpi di accetta; qui si va ad impingere su aspetti rilevanti dei diritti soggettivi connessi con la prescrizione dell'azione di responsabilità e si vanno a toccare interessi che, ove si intervenisse in modo non puntuale e non tecnicamente corretto, finirebbero con l'innescare un contenzioso giudiziario che rischierebbe di vanificare la nostra opera. Proprio perché, allora, la materia è complessa ed esige un approccio molto prudente, lo stesso relatore ha evidenziato che non è possibile annettere al termine del 13 giugno 1995 il significato apocalittico che i mezzi di informazione gli hanno attribuito. Nella relazione, infatti, si afferma correttamente che, naturalmente, per i fatti intervenuti dopo il 13 giugno 1990 il termine scade nelle date successive al 13 giugno 1995 in cui viene a cadere il compimento dei cinque anni previsti per ciascuno degli episodi. Non colleghiamo, quindi, alla scadenza del 13 giugno 1995 effetti catastrofici!

È altresì noto che la prescrizione dei fatti compiuti dovrebbe essere stata nel frattempo interrotta, perché, come si sa, l'effetto dell'interruzione si ha anche con un atto stragiudiziale ed io voglio ben sperare che le amministrazioni non abbiano lasciato trascorrere impunemente i cinque anni, ma siano in qualche modo intervenute.

Con le mie argomentazioni non intendo certo affermare che il problema non esista: esso è senz'altro reale, ma presenta aspetti delicati che debbono essere affrontati senza precipitazione. Prendiamo atto del fatto che il Senato è intervenuto sulla materia con l'approvazione di un articolo aggiuntivo inserito nel corpo di un testo riguardante la Corte dei conti: tuttavia abbiamo avuto notizia di ciò soltanto adesso, mentre probabilmente sarebbe necessario avere un minimo di tempo per esaminare tale articolo aggiuntivo e studiarne gli effetti. Debbo inoltre rilevare che, già ad una prima lettura, il testo approvato dal Senato non coincide con quello proposto dal relatore, in quanto le date previste per le scadenze sono diverse e, trattandosi di termini di prescrizione, la data di decorrenza e quella di scadenza non sono certo elementi irrilevanti. Anche per uniformare i due testi, quindi, sarebbe necessario svolgere una riflessione e valutare quali delle date indicate siano più opportune: dovremmo, per esempio, fare ricorso al resoconto della discussione svoltasi al Senato, per comprendere a quali criteri si ispiri la scelta compiuta in quella sede e se sia da ritenere preferibile a quella operata dall'onorevole Vigneri.

Do atto al relatore di aver presentato un testo senz'altro migliore rispetto alle proposte di legge originarie, in merito alle quali esprimo un netto dissenso in relazione ad alcuni aspetti. Mi riferisco, per esempio, agli articoli 2 delle proposte Aliprandi e Borghezio. Il legislatore può fare qualunque follia, ma scrivere in un testo di legge che quando si è estinta l'azione di responsabilità è fatta salva l'esperibilità

dell'azione di responsabilità mi pare una *contradictio in terminis* che esige attenzione e che rivela un approccio alla materia un po' troppo « garibaldino » e, come mi suggerisce giustamente il collega Di Muccio, un po' giustizialista.

La relazione e il testo dell'onorevole Vigneri superano certamente questa impostazione, che io non condivido assolutamente; il testo del relatore, anche dal punto di vista tecnico, rappresenta una soluzione certamente migliorativa, ma credo che materia, stato dell'arte e necessità di esaminare il testo del Senato che ritorna all'esame della Camera e che dovremo valutare ed approvare esigano prudenza e ponderazione. In ogni caso, entro il 13 giugno – questo è pacifico – i due rami del Parlamento non riusciranno a varare un testo di legge e allora forse varrebbe la pena di lavorare su quello del Senato che, quanto meno, è stato già approvato da una delle due Camere.

Sull'ipotesi che il Governo tragga da tutto ciò lo spunto per emanare un decreto-legge, sono molto perplesso; infatti, intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza sulla materia delle prescrizioni delle azioni risarcitorie mi sembra al limite dell'ammissibilità. Non credo peraltro che sia possibile intervenire con questo strumento sulla disciplina della prescrizione quinquennale e sull'ipotesi costituita dal comma 2-*bis* del testo presentato dal relatore (fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge, per i quali stia decorrendo la prescrizione decennale).

Per quanto concerne il contenuto del comma 2-*ter*, teso ad evitare gli effetti del famigerato decreto del 1993 per la categoria dei dipendenti delle USL, permangono tutte le mie perplessità e riserve in ordine all'impiego del decreto-legge; tuttavia, se il Governo si vuole assumere la responsabilità di varare un provvedimento d'urgenza su questo limitato e specifico punto credo che nessuno possa gridare allo scandalo.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vietti. Lei ha perfettamente ragione dicendo che la materia è complessa e, dopo la relazione dell'onorevole Vigneri, questa valutazione appare ancora più evidente.

Per spirito corporativo, una volta tanto, in qualità di giornalista, mi permetto di attribuire ai *mass-media* su questo caso una funzione non negativa, ma piuttosto positiva, sia pure in termini di enfatizzazione degli errori tecnici che sono stati commessi. Ritengo che qualche volta una piccola – o grande, come in questo caso – sollecitazione possa rappresentare un utile campanello di allarme; peraltro, si trattava di un'opinione largamente diffusa fra la gente (compresi i nostri elettori).

MICHELE VIETTI. L'importante è che il legislatore, di fronte alle enfatizzazioni giornalistiche, non perda il senso del proprio ruolo e della propria funzione.

PRESIDENTE. Non vanno assolutamente solleticati il populismo, il qualunquismo e soprattutto gli errori legislativi.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Finora è quasi sempre accaduto il contrario. Non c'è questa grande enfasi del Parlamento ad agire contro la corruzione. Non è mai accaduto, in questi tre anni.

LUIGI ROSSI. Ho apprezzato molto la relazione dell'onorevole Vigneri, e do atto al presidente, in qualità di giornalista, di aver sollevato un problema che mi sembra estremamente importante. Anch'io sono contrario al ricorso al decreto-legge, ma in alcuni casi, quando è necessario, occorre ricorrere a strumenti che blocchino delle situazioni particolarmente gravi che premiano coloro che sono andati contro la legge.

Scusate se ricorro ad un vecchio ricordo universitario. Ulpiano diceva: *quod suum est, suum sit*, vale a dire ciò che appartiene legittimamente ad una persona deve essere suo, e se qualcuno lo prende lo deve restituire. Ci troviamo, nei confronti di coloro che hanno sottratto del denaro o che si sono comportati contro la legge...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore, fate silenzio.

LUIGI ROSSI. Colleghi, vi ho ascoltato con molta attenzione e in estremo silenzio; avrei piacere di essere ascoltato, anche se dico cose che voi potete ritenere delle sciocchezze.

Vi è un problema essenziale: abbiamo una scadenza alle porte e, se dovesse rimanere tale, essa certamente provocherebbe un grave danno all'erario; ritengo pertanto che se non sarà possibile approvare in via definitiva entro il 13 giugno il provvedimento già votato dal Senato sarà assolutamente necessario che il Governo intervenga con un decreto-legge (nonostante la mia avversione nei confronti di tale strumento, che confermo). Per questo motivo sono favorevole, a differenza dell'onorevole Vietti, al recepimento del testo proposto dal relatore, per cominciare intanto a bloccare la situazione. In seguito, con tutta tranquillità, potremmo cercare di sistemare questa importantissima materia legislativa. Per quanto riguarda la data, non sono completamente favorevole alla scadenza del 30 giugno 1996 (per me, in caso di furto, la prescrizione non dovrebbe esistere), ma se questo è il testo che può essere approvato in sede legislativa entro il 13 giugno mi dichiaro disposto ad accogliere la proposta del relatore.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore*. Prima di ulteriori interventi dei colleghi vorrei esprimere una convinzione che ho maturato: considerato che il testo approvato dal Senato contiene alcune date (sulle quali posso avere qualche riserva, a titolo personale) diverse rispetto a quelle contenute nel testo da me proposto, ritengo preferibile adeguare il mio testo a quello del Senato. Quindi, accolgo le date indicate nel disegno di legge di conversione del decreto-legge esaminato questa mattina dall'Assemblea del Senato (31 dicembre 1998 per il comma 2-*bis* e 31 dicembre 1996 per il comma 2-*ter*) e riformulerò in tal senso il testo da me proposto.

GIUSEPPE AYALA. Condivido i complimenti espressi al relatore, data la difficoltà della materia e la congerie di norme legislative, scarsamente coordinate tra loro, succedutesi dal 1990 al 1994, che hanno creato tutta una serie di problemi.

Il quadro normativo vigente ci impone oggi di soddisfare due esigenze: in primo luogo dare omogeneità al complesso della normativa; in secondo luogo impedire che il termine del 13 giugno prossimo – anche se non ritengo che esso debba essere considerato come apocalittico – provochi un danno per l'erario e si trasformi in un ingiustificato privilegio per i funzionari che si sono macchiati di responsabilità patrimoniali. Di tale data comunque non possiamo non tenere conto, se si considera che anche la Corte dei conti ha sollevato due questioni. La prima riguarda appunto la data del 13 giugno 1995; la seconda concerne l'opportunità che ancora oggi si discuta di un termine decennale, quando la legge n. 20 del 1994 ha accolto il principio generale del termine quinquennale di prescrizione. Al riguardo, *nulla quaestio*, poiché siamo tutti sostanzialmente d'accordo; il problema si pone invece per la data del 13 giugno, l'ennesima emergenza enfatizzata dalla stampa. Ritengo infatti che il ruolo svolto dai *mass-media* possa essere interpretato in duplice modo. Personalmente non sono tra quelli che criminalizzano gli organi di stampa, anche se vi possono essere errori e forzature, perché in questo caso essi hanno contribuito a porre il problema, tant'è vero che oggi siamo qui riuniti per affrontarlo e trovare una soluzione. Tra l'altro, anche l'Assemblea del Senato, nella seduta di questa mattina, ha approvato un emendamento riguardante proprio il problema di cui ci stiamo occupando.

Vista la disponibilità del relatore ad adeguare le date a quelle indicate nel testo del Senato, affermo con tutta tranquillità che sono favorevole alla sua proposta, perché risolve tutti i problemi, che con grande puntualità sono stati qui rappresentati. Ritengo che su questo testo dovrebbero concordare tutti i colleghi, perché non vedo – ripeto – quali altre questioni non verrebbero risolte. Peraltro, per quanto riguarda il problema delle date sarebbe stato più giusto spostarle, come avevano proposto questa mattina i colleghi

del Senato, ma il problema ormai è superato. Concludo pertanto preannunciando il mio voto favorevole sul testo proposto dal relatore.

Relativamente alla scelta dell'iter da seguire per l'approvazione del provvedimento non ho conferma – al momento – che il Senato, contrariamente alla Camera, lavorerà anche la prossima settimana.

PRESIDENTE. Sarà convocato a condizione che l'Assemblea della Camera approvi la nuova legge che disciplina l'orario degli esercizi commerciali.

GIUSEPPE AYALA. Potrebbe rivelarsi inutile la convocazione dell'Assemblea del Senato se nel frattempo la Camera non avesse approvato tale legge. Ci troviamo quindi in presenza di due fatti incerti: il primo legato all'approvazione o meno da parte della Camera della suddetta legge; il secondo, sia pure subordinato, connesso alla possibilità che la Commissione, in sede legislativa, approvi oggi, o anche domani, il testo in esame. Ciò premesso, supponiamo che la Commissione proceda all'approvazione del testo proposto dal relatore e che l'Assemblea della Camera approvi domani la nuova legge sul commercio. In tal caso la prossima settimana l'Assemblea del Senato potrebbe essere convocata per procedere all'approvazione definitiva di tale legge e l'omologa Commissione del Senato potrebbe, in sede deliberante, esaminare le proposte di legge oggi in discussione. Questa soluzione risolverebbe il problema e non dovremmo chiedere al Governo alcun intervento legislativo. Invece, nel caso in cui la nuova legge sul commercio non venisse varata dalla Camera, o questa Commissione non riuscisse a trovare un accordo – ipotesi peraltro assai improbabile – si porrebbero alcuni problemi su cui dovremmo riflettere.

Qualora la Commissione approvasse oggi le proposte di legge in discussione, il Senato potrebbe pronunciarsi la prossima settimana. Peraltro, poiché non vi è un termine per l'adozione del decreto-legge, non è detto che il Governo debba adottarlo nella riunione del Consiglio dei ministri di domani mattina: nella malaugurata ipotesi che per martedì 13 giugno non si riuscisse a completare l'iter parlamentare il Governo potrebbe, infatti, adottarlo il prossimo venerdì. Tutte queste considerazioni mi portano a concludere che dobbiamo compiere ogni sforzo per approvare oggi il provvedimento.

Il Governo potrebbe emanare un decreto-legge (venerdì o sabato prossimo) per impedire che si verifichino gli eventi – che tutti vogliamo evitare – conseguenti al maturare della data del 13 giugno 1995, qualora il Senato non sia riuscito ad approvare lo stesso identico testo trasmesso dalla Camera. Nell'ipotesi in cui il Governo dovesse decidere – non è ancora detto – di emanare un decreto-legge, sebbene anch'io mi dichiari contrario all'uso distorto – ormai per prassi – di un atto così straordinario ed urgente, ritengo francamente che in questo caso sia difficile negare la straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge, soprattutto se il suo contenuto è limitato al comma 2-*ter* del testo presentato dal relatore, che mira ad impedire che si verifichino gli effetti negativi conseguenti al maturare della data del 13 giugno 1995. Pertanto l'adozione di un decreto-legge da parte del Governo, che riguardi esclusivamente il comma 2-*ter* nel testo proposto dal relatore (su cui concordo pienamente), non dovrebbe porre problemi sotto il profilo costituzionale, perché esso non inciderebbe sul termine di prescrizione, che comunque è di cinque anni, ma introdurrebbe un aggiustamento della decorrenza di tale termine, che comunque rimane quello stabilito dalla legge n. 20 del 1994. La nostra sensibilità costituzionale ci farebbe preferire una soluzione diversa, tuttavia se ciò non dovesse verificarsi e sempre che l'oggetto del decreto-legge venga limitato all'articolo 2-*ter*, non credo francamente che la Costituzione ne verrebbe offesa. Ovviamente non dovrà essere pregiudicata in alcun modo la possibilità di raggiungere il risultato che vogliamo secondo un iter legislativo ordina-

rio e non legato alla straordinaria necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Mi pare che a questo punto abbiamo dinanzi a noi l'intero spettro delle proposte su cui continuare a lavorare. Poiché però nel frattempo è iniziata in Assemblea la chiama dei deputati per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune, di due giudici della Corte costituzionale, debbo sospendere la seduta, che riprenderà al termine della seconda chiama dei deputati.

La seduta, sospesa alle 15,35, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Avverto che il relatore ha presentato la seguente riformulazione del testo unificato delle proposte di legge:

ART. 1.

1. L'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-*bis*. Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

2-*ter*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 del presente articolo e comunque non prima del 31 dicembre 1996 ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VALTER BIELLI. La relazione dell'onorevole Vigneri, molto precisa ed analitica, evidenzia un elemento non secondario ai fini della nostra discussione. Il quadro normativo si presenta estremamente complesso e difficile e la Commissione è chiamata ad intervenire su una materia particolarmente delicata.

Sulla relazione dell'onorevole Vigneri voglio esprimere più di un semplice apprezzamento, sottolineando, tuttavia, la necessità di una discussione impegnativa quanto il lavoro svolto appunto dal relatore. Ritengo infatti che la complessità e la delicatezza della materia richiedano un particolare impegno che la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione non ci consente. È vero che i colleghi del Senato hanno fatto la loro parte e che il testo da essi predisposto è sostanzialmente uguale al nostro, ma l'auspicio di procedere celermente, in sede legislativa, si basa sul presupposto che vi sia unanimità di consensi. Personalmente non intendo sollevare obiezioni e se andiamo nella direzione che ho indicato sono disposto, insieme al mio gruppo, a votare a favore del testo presentato. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi su un'altra questione; ho l'impressione che il poco tempo a nostra disposizione non ci consentirà di ottenere il risultato auspicato, e ciò nonostante la nostra buona volontà. Inoltre le proposte di legge presentate dalle altre forze politiche, in particolare quella di forza Italia, destano qualche perplessità (anche se al Senato vi è stato un atteggiamento unanime che mi fa ben sperare), e mi inducono a ritenere che il consenso non sia unanime; ritengo che in tal caso non potremmo procedere.

A questo punto potremmo intraprendere la strada, anch'essa piena di problemi, della decretazione d'urgenza, la quale, comunque, in questa materia è al limite della costituzionalità e della legalità.

In materia di prescrizione, infatti, il decreto-legge non è lo strumento più adatto per intervenire. A mio avviso, senza ritenere il 13 giugno chissà quale pericolosa scadenza, si potrebbe adottare un decreto-legge con caratteristiche diverse da quelle ipotizzate da qualcuno. Dovrebbe trattarsi cioè di un decreto-legge « leggero » – consentitemi l'uso di questo termine – che, intervenendo su questioni veramente urgenti, senza pregiudicare nulla, ci permetta di affrontare l'immediato. Questa soluzione potrebbe permettere al Parlamento di intervenire su una materia così complessa, approvando una legge organica.

Qualora in Commissione si registrasse unanimità di consensi, il mio gruppo voterebbe a favore del testo riformulato dal relatore; qualora invece si registrasse anche la minima difficoltà sarebbe preferibile ricorrere – ripeto – ad un decreto-legge « leggero », che dovrebbe limitarsi a recepire il comma 2-*ter* dell'articolo 1 del testo presentato dall'onorevole Vigneri. Ribadisco pertanto che il Governo dovrebbe adottare un decreto-legge per l'impossibilità di intervenire diversamente su questo punto, senza affrontare altre questioni.

Per quanto riguarda i tempi a nostra disposizione, vorrei che il presidente ed il ministro fossero più espliciti. È stato detto che la prossima settimana il Senato potrebbe essere convocato per approvare i provvedimenti in materia di orario degli esercizi commerciali, ma anche in questo caso non siamo sicuri che il nostro provvedimento (che nel frattempo la Commissione avrà approvato) venga iscritto all'ordine del giorno. Ho l'impressione che la nostra corsa frenetica, dettata da ragioni giuste ed obiettive, nonché dalla serietà della Commissione, potrebbe essere vanificata dalla realtà dei fatti.

PRESIDENTE. L'onorevole Bielli si è dato un'autodisciplina politica e ci ha informati che il suo gruppo voterebbe favorevolmente soltanto se si registrasse unanimità di consensi, peraltro non necessaria in sede legislativa, essendo sufficiente la maggioranza.

Effettivamente il Senato sarà convocato per approvare la nuova legge sul commercio, ma nulla impedisce l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge in esame.

Per quanto riguarda il rapporto tra il testo legislativo che eventualmente verrebbe approvato dalla Commissione ed il decreto-legge del Governo, vorrei precisare che esso può essere adottato anche all'ultimo momento, per esempio l'11 giugno. Ciò non toglie che la Commissione debba comunque tentare di approvare i provvedimenti in esame, compiendo il proprio dovere ed evitando l'adozione di un decreto-legge che in questa materia – ripeto – non sarebbe lo strumento più adatto.

DOMENICO MASELLI. Indipendentemente dalla necessità o meno di ricorrere ad un decreto-legge, ritengo fondamentale che almeno un ramo del Parlamento giunga ad una decisione. Peraltro il fatto che la Commissione, in sede legislativa, approvi una legge su tale materia mi sembra fondamentale perché assicura, tra l'altro, il nostro appoggio ad un eventuale decreto-legge.

Pur comprendendo le riserve espresse dai colleghi Vietti e Jervolino Russo, ritengo che durante l'iter legislativo al Senato – ed eventualmente anche nel corso dell'esame dell'eventuale decreto-legge – potranno essere introdotte delle modifiche. L'importante però è far giungere un segnale – possibilmente forte – all'opinione pubblica.

LUCIO MALAN. Nell'associarmi alle dichiarazioni dei colleghi Ayala e Maselli, sottolineo che il gruppo al quale appartengo ritiene necessario dare un segnale prima del 13 giugno giungendo all'approvazione del testo da parte dei due rami del Parlamento oppure legittimando il Governo ad intervenire con un decreto-legge sulla base di due parallele deliberazioni della Camera e del Senato.

Premesso che il mio gruppo, come altri, del resto, si è sempre espresso criticamente rispetto all'eccesso di decretazione, auspichiamo che nel caso in cui il Governo

intenda ricorrere – e lo esorteremmo in tal senso – a tale strumento limiti la disciplina alla materia recata dal comma 2-*ter* dell'articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore, che ringrazio per la chiarissima spiegazione nonché per lo sforzo profuso nell'elaborazione dell'articolato.

In conclusione preannuncio il voto favorevole del gruppo federalisti e liberaldemocratici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* Signor presidente, in presenza dell'approvazione del testo da parte di questa Commissione il Governo è disponibile a verificare la possibilità che anche l'altro ramo del Parlamento pervenga ad un'analoga deliberazione. Se così fosse, avremmo percorso la strada migliore. Nel caso in cui ciò non si verificasse, l'esecutivo potrebbe intervenire con un provvedimento d'urgenza.

In proposito debbo dire che il Presidente del Consiglio, al quale ho riferito le opinioni e le valutazioni emerse sia in questa sede sia questa mattina al Senato, riterrebbe di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri se in prossimità della scadenza del 13 giugno il Parlamento esprimesse un orientamento in tal senso quale risultante dagli atti parlamentari o contenuto in una lettera di indicazioni.

Dico questo perché il Presidente Dini è fermamente convinto della assoluta eccezionalità del ricorso alla decretazione d'urgenza in una materia così delicata, perciò gradirebbe una presa di posizione, emergente magari dalle dichiarazioni di voto o da altri elementi, capace di dare al Governo la serenità necessaria per ricorrere al decreto-legge.

ADRIANA VIGNERI, *Relatore.* Signor presidente, ci sentiamo rassicurati dalla disponibilità manifestata dal Governo ad adottare un decreto-legge qualora la Commissione non riesca a concludere l'iter legislativo in tempo utile.

Sono soddisfatta della positiva accoglienza ottenuta dal testo unificato che ho proposto, anche se condivido la preoccupazione espressa da taluni colleghi circa la necessità di un maggior approfondimento della materia. Se i tempi a disposizione non consentiranno di rispettare la scadenza prevista, sono certa che il lavoro da noi svolto servirà da indicazione al Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base per la discussione il testo unificato come riformulato dal relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-*bis*. Per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

2-*ter*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 del

presente articolo e comunque non prima del 31 dicembre 1996 ».

(È approvato).

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Disposizioni in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che la votazione finale del provvedimento avrà luogo alle 17,30. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,35.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulle proposte di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Pecoraro Scanio ed altri (2043); Aliprandi (2094); Garra ed altri (2178); Manzoni ed altri (2232); Borghezio ed altri (2398), *in un testo unificato e con il nuovo seguente titolo*: « Disposizioni in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici » (2043-2094-2178-2232-2398):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18

Hanno votato *sì* 34

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bielli, Calderisi, Carrara, Chiaromonte, Corleone, De Benetti, Di Muccio, Elia, Galletti, Galli, Gissi, Jannelli, Landolfi, Leoni Giuseppe, Malan, Manzoni, Maroni, Maselli, Mattarella, Mormone, Nespoli, Pampo, Pecoraro Scanio, Perale, Percivalle, Procacci, Rodeghiero, Ronchi, Rossi, Selva, Tarditi, Usiglio, Venezia e Vigneri.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 2 giugno 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO